



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione Giurisprudenza e Legislazione civile di questo numero della Rivista riporta diverse massime di particolare interesse. Con la sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile del 22 giugno 2016, n. 12962 viene affrontato un tema delicato riguardante l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso ovvero viene stabilito che il genitore sociale omosessuale può adottare il figlio biologico del partner per quanto non sussista una impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo.

Di seguito, la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 15 aprile 2016, n. 601, avente come oggetto la delibazione, stabilisce che deve essere rigettata la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale qualora al suo interno siano presenti disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano in quanto il matrimonio si è protratto oltre dieci anni ed ha visto la nascita di due figli. Tale rilievo si pone in stridente contrasto con l'affermata carenza di consenso della moglie al momento delle nozze, apparendo la prosecuzione del rapporto coniugale con la nascita di due figli sintomatica di accettazione consapevole del vincolo in tutti i suoi risvolti morali e materiali. Tale pronuncia, con nota redazionale di Marco Canonico, ha come oggetto gli orientamenti giurisprudenziali in tema di ordine pubblico in materia matrimoniale.

Altra sentenza di particolare interesse è la sentenza 8 gennaio 2016, n. 4 emessa dalla Corte d'Appello di Trieste riguardante la protezione sussidiaria di un cittadino pakistano in quanto sussistono elementi che inducono a ritenere la presenza di una condizione di potenziale rischio per la sua attuale incolumità, stante il perdurante clima di generale violenza indiscriminata e di scontri tra gruppi armati di varie correnti religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza. Sempre sulla stessa direzione si muove l'Ordinanza del 18 febbraio 2016, n. 5341 del Tribunale di Venezia - Sezione Terza Civile - in cui si evidenzia che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sez. IV, sent. 30.01.2014, n. 285/2012) ha chiarito che in assenza di una definizione di conflitto armato interno, la definizione della portata di questi termini deve essere stabilita sulla base del suo significato abituale nel linguaggio corrente ovvero una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione. La situazione del Pakistan appare, dunque, particolarmente delicata, connotata da un elevato rischio di attentati terroristici nonché teatro di sequestri da parte di gruppi criminali, scontri e disordini di carattere religioso.

Il Tribunale di Milano - Sezione Nona Civile - con la sentenza 2-18 marzo, n. 3521 affronta la problematica inerente il conflitto tra genitori separati sulla frequenza dei figli minori tra scuola privata e scuola pubblica. Preferenza e prevalenza va data alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicitazione principale del diritto costituzionale ex art. 33, comma II, cost.

Da ultimo, non per importanza, il decreto del Tribunale di Milano - Sezione Nona Civile - avente come oggetto la trascrizione tardiva e la sua applicazione nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile
Sentenza 22 giugno 2016, n. 12962

Adozione da parte di coppie dello stesso sesso – Coppie omogenitoriali – Minori – Famiglia – Figlio biologico del partner dello stesso sesso – Legame affettivo consolidato – Genitore biologico – Continuità affettiva ed educativa della sua relazione con l'adottante.

Il genitore sociale omosessuale può adottare il figlio biologico del partner per quanto non sussista una impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, della l. 184/1983). In particolare, nella famiglia omogenitoriale non c'è abbandono del minore, ma un legame affettivo consolidato al quale va data rilevanza giuridica per la piena realizzazione dei diritti fondamentali di quest'ultimo.

Fonte: www.olir.it

Corte d'Appello di Firenze

Sentenza 15 aprile 2016, n. 601

Delibazione – Sentenza ecclesiastica – Nullità matrimonio canonico – Ordine pubblico

Deve essere rigettata la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale qualora al suo interno siano presenti disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano in quanto il matrimonio si è protratto oltre dieci anni ed ha visto la nascita di due figli. Tale rilievo si pone in stridente contrasto con l'affermata carenza di consenso della moglie al momento delle nozze, apparendo la prosecuzione del rapporto coniugale con la nascita di due figli sintomatica di accettazione consapevole del vincolo in tutti i suoi risvolti morali e materiali.

Fonte: inedita.

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Composta da:

- Andrea Riccucci	Presidente rel.
- Domenico Paparo	Consigliere
- Edoardo Monti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(*omissis*)

Fatto e diritto

1. Con citazione ritualmente notificata (*omissis*) ha convenuto dinanzi a questa Corte (*omissis*) ed ha chiesto la delibazione della decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto in (*omissis*) in (*omissis*), e che, pertanto, gli effetti di quella sentenza fossero dichiarati riconoscibili nello Stato italiano.

Il P.M. interveniva chiedendo l'accoglimento della domanda.

(*omissis*) è rimasta contumace nel presente procedimento nonostante rituale notifica della citazione.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22/01/2016.

2. "Va premesso che, a norma della L. n. 121 del 1985, art. 8, n. 2, le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono delibabili ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b (e cioè che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c). Cioè che sussistesse, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del

comma 1 del cit. art. (lett. a) e che ricorressero, inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”. Va inoltre precisato che tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796), va riferito al testo dell’art. 797 c.p.c., vigente all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, e non alla legge n. 218 del 1995 (art. 64), successivamente entrata in vigore. Infatti, come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186; 8 giugno 2005, n. 12010; 25 maggio 2005, n. 11020; 30 maggio 2003, n. 8764), l’abrogazione dell’art. 797 c.p.c., sancita dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121, disposizioni le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica Italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., (così l’art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all’art. 8 dell’Accordo). Ne consegue che il Giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di procedura civile, i quali risultano perciò connotati – relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. (comportante la resistenza all’abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali) – da una vera e propria ultrattività¹.

Alla stregua dunque dell’art. 797 c.p.c. ed 8 comma 2 della legge n. 121/85, deve affermarsi la insussistenza dei requisiti per il riconoscimento considerato che:

- 1) il giudice (Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco) che ha pronunciato la sentenza de qua era munito di competenza giurisdizionale;
- 2) la procedura si è ivi svolta con il rispetto dei principi del contraddittorio e delle garanzie di difesa per parte convenuta;
- 3) la sentenza risulta esecutiva secondo le norme ecclesiastiche.
- 4) la sentenza non è contraria ad altra pronunciata da giudice italiano.
- 5) la sentenza contiene però disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano in quanto il matrimonio si è protratto oltre dieci anni ed ha visto la nascita di due figli.

Tale rilievo si pone in stridente contrasto con l’affermata carenza di consenso della moglie al momento delle nozze, apparendo la prosecuzione del rapporto coniugale con la nascita di due figli sintomatica di accettazione consapevole del vincolo in tutti i suoi risvolti morali e materiali.

Per vero, discutendosi di un rapporto di durata in cui gli effetti del consenso si rinnovano giorno per giorno e non si esauriscono nell’istante della stipulazione, è logico ritenere che l’ipotetico vizio del consenso esistente al momento delle nozze sia stato assorbito e superato dalla consapevolezza maturata successivamente dai contraenti, non tanto rispetto all’astratta prefigurazione del modello negoziale, ma nella sua sperimentazione concreta, tanto più a seguito della nascita di due figli. A bene vedere, ciò che l’ordinamento italiano intende primariamente tutelare è proprio il matrimonio come rapporto, più del matrimonio come atto, che costituisce soltanto

¹ Sez. 1, Sentenza n. 16051 del 08/07/2009.

il presupposto iniziale per disciplinare a tempo indeterminato la vita della coppia in una cornice di diritti e doveri reciproci idonei ad assicurare la funzione sociale della famiglia. In questa logica, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che *“la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto”* (massima tratta da Cass. S.U. n. 16379/2014, recentemente confermata da Cass. n. 1494/2015).

Sotto il profilo processuale, alla stregua degli insegnamenti scolastici è certo che la contrarietà all'ordine pubblico sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il concetto serve per definizione a garantire la tutela di interessi misconosciuti dalle parti.

Recenti pronunce della Corte di Cassazione, richiamate dal ricorrente in comparsa conclusionale, sembrano tuttavia incrinare tale certezza, sul presupposto che la *“situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio”* (massima da Cass. S.U. n. 16379/2014, conforme Cass. n. 18695/2015).

L'impostazione, come già questa Corte ha avuto modo di ribadire in altre precedenti decisioni, non è persuasiva, nella misura in cui finisce per consentire all'accordo tra le parti di aggirare facilmente la disciplina inderogabile di legge. A ben vedere, quel che conta ai fini della rilevanza processuale è che il profilo di contrarietà all'ordine pubblico emerga dagli atti, non che sia eccepito dalle parti, le quali potrebbero anche essere indifferenti, o addirittura contrarie agli interessi pubblicistici tutelati dal sistema, ma non possono essere autorizzati a violarli. Del resto, in tutte le altre materie di cui ha avuto modo di occuparsi, la giurisprudenza della Suprema Corte è sempre stata granitica in tal senso, sicché la deroga mostrata nei confronti delle sentenze emesse nell'ordinamento della Chiesa Cattolica si pone come *unicum* di ardua spiegazione giuridica. Per sincerarsene, basterà segnalare *ex multis* le seguenti massime:

– *“in tema di prestazioni previdenziali, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria (...) è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (...) dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”* (Cass. n. 6331/2014);

– *“in tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l'eccezione inerente l'adesione del contribuente al condono (...) trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere”* (Cass. n. 20650/2015);

– *“la costituzione in giudizio innanzi al tribunale in una causa di valore indeterminato tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati (...) è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato*

e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale” (Cass. n. 26898/2014);

– “il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita, essendo previsto a tutela degli interessi generali ed ispirato all’esigenza di ordine pubblico del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, non costituisce una norma disponibile, con la conseguenza che la violazione del divieto può essere fatta valere anche d’ufficio, indipendentemente dall’eccezione della controparte” (Cass. n. 4728/2011);

– “la mutatio libelli va rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità, poiché il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione ed il suo mancato rispetto, integrando, altresì, violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio e violazione di norma di ordine pubblico” (Cass. n. 27890/2008).

Nell’eventualità di dover recepire decisioni straniere non cattoliche in materia di famiglia, c’è da domandarsi se, in mancanza di eccezione di parte, sarebbe possibile la delibazione di sentenze che ammettessero la compravendita di bambini, la nullità del matrimonio per sterilità della donna, l’esclusione dai diritti ereditari di un figlio per apostasia religiosa, o in altri simili frangenti “*personalissimi e complessi*” che comunque urtano i criteri d’ordine pubblico italiano. Per simmetria giuridica, l’ovvia risposta negativa non può che estendersi alla sentenza ecclesiastica che vorrebbe rendere nullo per vizio del consenso nel nostro ordinamento un matrimonio durato oltre dieci anni e dal quale sono nati due figli.

Resta soltanto da aggiungere che le circostanze ritenute ostative alla delibazione emergono nella specie nitidamente dallo stesso contenuto delle sentenze allegate e tanto basta per arrivare a respingere la domanda seppur nella contumacia della controparte.

La contumacia della parte vittoriosa rende superflua la pronuncia sulle spese che non ha avuto.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra sulla domanda, eccezione a deduzione disattesa,

respinge

la domanda di delibazione di sentenza ecclesiastica proposta da (*omissis*)

dispone

non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Oscillazioni giurisprudenziali in tema di pretesa disponibilità dell'ordine pubblico

MARCO CANONICO

1. La prolungata convivenza coniugale intesa come principio di ordine pubblico

La sentenza che si annota ha ad oggetto una domanda di attribuzione di efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. La decisione promana da un procedimento introdotto in forma contenziosa, nel quale l'attore ha convenuto in giudizio il coniuge chiedendo alla Corte d'Appello di Firenze il riconoscimento della pronuncia canonica fondata su un vizio di consenso da parte della moglie, non meglio precisato nel provvedimento oggetto di considerazione in questa sede.

La Corte adita nella motivazione del provvedimento si premura di rilevare come sussista in astratto la possibilità di delibare le sentenze di invalidità del vincolo coniugale pronunciate dai tribunali ecclesiastici ove sussistano i requisiti richiesti dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985 n. 121, e dal richiamato art. 797 c.p.c., che resta in materia applicabile, nonostante l'abrogazione nel frattempo intervenuta, stante la natura materiale del rinvio ad esso operato dalle disposizioni concordatarie¹.

In merito ai suddetti requisiti, si riconosce la sussistente competenza giurisdizionale del giudice *a quo*, il rispetto dei principi del contraddittorio e delle garanzie difensive delle parti nel corso del processo canonico, l'esecutività della sentenza ecclesiastica e la mancata contrarietà della stessa rispetto ad altro giudicato promanante dalla giurisdizione italiana. A sostegno del rigetto della domanda viene tuttavia rilevato che *“la sentenza contiene però disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano in quanto il matrimonio si è protratto oltre dieci anni ed ha visto la nascita di due figli”*, con la precisazione che *“tale rilievo si pone in stridente contrasto con l'affermata carenza di consenso della moglie al momento delle nozze, apparendo la prosecuzione del rapporto coniugale con la nascita di due figli sintomatica di accettazione consapevole del vincolo in tutti i suoi risvolti morali e materiali”*².

Sul punto la decisione si conforma all'indirizzo giurisprudenziale che, soprattutto

¹ Gli artt. 796 e 797 c.p.c. sono espressamente evocati dal punto 4 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama ed il richiamo deve intendersi come rinvio materiale, con la conseguenza che il contenuto di dette disposizioni è stato recepito nella norma pattizia secondo il testo all'epoca vigente, a nulla rilevando la successiva abrogazione di tali norme ad opera della legge n. 218 del 1995. Cass. sez. un. 18 luglio 2008 n. 19809 afferma infatti che l'abrogazione delle norme del codice di rito sul riconoscimento delle sentenze straniere *“non ha comportato la loro inapplicabilità nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, essendo divenuto il previgente art. 797 c.p.c. parte della convenzione interordinamentale che lo richiama”*.

² Nella motivazione del provvedimento si specifica in proposito che *“le circostanze ritenute ostative alla delibazione emergono nella specie nitidamente dallo stesso contenuto delle sentenze allegate”*.

nelle ipotesi di nullità del vincolo per esclusione di elementi o proprietà essenziali del matrimonio, conferisce rilevanza, nella prospettiva della riconoscibilità della pronuncia canonica in sede civile, al comportamento tenuto dal cosiddetto simulante nel corso della successiva vita coniugale. Mentre infatti la valutazione canonica ha ad oggetto la validità del consenso prestato dai nubendi al momento della celebrazione delle nozze senza che abbiano rilievo, se non a fini probatori, le vicende successive, fra cui la durata dell'unione, l'ordinamento statale conferisce valore preminente al rapporto e dunque allo svolgimento effettivo della relazione piuttosto che al matrimonio atto. Per la Chiesa le esigenze di diritto naturale, con particolare riferimento all'indissolubilità del vincolo, ed il carattere sacramentale dell'istituto impongono di prendere in considerazione esclusivamente l'idoneità del consenso espresso dai nubendi a far sorgere il vincolo nuziale, senza che la mancanza di volontà libera, consapevole e senza riserve degli interessati possa essere in alcun modo altrimenti supplita³ o successivamente sanata⁴. Lo Stato, al contrario, pur non trascurando il ruolo della volontà originaria, a tutela della quale appresta il sistema delle impugnazioni del matrimonio previsto dal codice civile (artt. 117-124), deve far valere ragioni di certezza del diritto e dei rapporti giuridici che impongono di stabilire dei limiti temporali alla proponibilità delle relative azioni e meccanismi di sanatoria delle invalidità originarie del vincolo, suscettibile in tal modo di acquistare definitiva stabilità nonostante l'eventuale inefficacia dell'iniziale manifestazione di volontà dei diretti interessati.

Nell'ottica del riconoscimento in sede civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale alle prospettate finalità di certezza dei rapporti giuridici si aggiungono ragioni di tutela del coniuge debole, stanti le diverse conseguenze economiche e patrimoniali al medesimo derivanti, in caso di fallimento dell'unione, dalla pronuncia di nullità rispetto al divorzio⁵. Di fronte a tale differenza di trattamento, pur ritenuta

³ Il can. 1057, § 1, del codice di diritto canonico stabilisce: *“L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana”*.

⁴ L'ordinamento canonico prevede in realtà forme di convalidazione dell'originaria invalidità del matrimonio, ma solo se questa derivi dalla presenza di impedimenti o da vizio di forma (cann. 1156-1165) e non da mancanza di consenso (can. 1162, § 1), il quale peraltro deve persistere in entrambe le parti anche al momento del provvedimento di convalida (can. 1163), unitamente alla volontà delle stesse di *“perseverare nella vita coniugale”* (can. 1161, § 3).

⁵ Nell'ipotesi di cessazione degli effetti civili ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 *“il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”*, salva la possibilità, su accordo delle parti, di corresponsione dell'assegno in unica soluzione la quale, ove ritenuta congrua dal tribunale, esclude ogni futura rivendicazione di natura economica (art. 5, ottavo comma). Si prevede inoltre l'applicazione di un criterio automatico di rivalutazione dell'assegno (art. 6, settimo comma); la possibilità di garanzie reali o personali e di procedure speciali per ottenere l'adempimento degli obblighi di mantenimento (art. 8); la possibilità di successivi adeguamenti della misura dell'assegno al mutare delle reciproche condizioni economiche o dei bisogni (art. 9, primo comma); il diritto alla pensione di reversibilità (art. 9); la facoltà del coniuge superstite di ottenere un assegno a carico dell'eredità del coniuge defunto (art. 9-bis); il diritto ad una percentuale dell'indennità di

legittima dal giudice delle leggi in quanto derivante dall'applicazione di istituti giuridicamente diversi⁶, nell'inerzia del legislatore la giurisprudenza si è da tempo incaricata di provvedere a modificare la situazione rappresentata approntando meccanismi volti a tutelare la condizione del coniuge debole nelle ipotesi patologiche dell'unione coniugale, sia mediante l'introduzione di limiti sempre più incisivi all'ingresso delle nullità matrimoniali canoniche nell'ordinamento statale, sia cercando comunque di

fine rapporto percepita dall'altro coniuge (art. 12-*bis*). Tutte queste attribuzioni e garanzie non spettano nel caso della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale a seguito della quale, salva l'applicabilità delle previsioni contenute negli artt. 129 e 129-*bis* c.c., che consentono rispettivamente al giudice di disporre l'obbligo di mantenimento per un periodo non superiore a tre anni a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri ovvero il pagamento, a carico del coniuge o del terzo in mala fede, di una indennità pari almeno al mantenimento per analogo periodo, può essere richiesta in sede di deliberazione l'emanazione dei provvedimenti economici provvisori previsti dall'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama, secondo cui *“la corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia”*. La giurisprudenza ritiene peraltro che si tratti di provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria rispetto ai successivi pronunciamenti definitivi del Tribunale, dunque una sorta di provvedimento d'urgenza, la cui concessione è considerata subordinata all'accertamento, seppure in via sommaria, del diritto dell'interessato (*fumus boni juris*) e del pregiudizio che il tempo necessario al riconoscimento dello stesso in via ordinaria potrebbe comportare (*periculum in mora*). In tal senso, ad esempio, Cass. 23 novembre 2007 n. 24412, 18 maggio 2007 n. 11654, 19 novembre 2003 n. 17535, 17 marzo 1998 n. 2852, 25 luglio 1992 n. 8982. La funzione strumentale e la natura anticipatoria e provvisoria di tali provvedimenti escluderebbe l'impugnabilità degli stessi con ricorso per cassazione, in quanto *“ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio”* (Cass. 1° giugno 2012 n. 8857), che abbiano cioè *“attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (Cass. 17535/2003)”* (Cass. 18 maggio 2007 n. 11654).

⁶ La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle differenze previste in sede normativa riguardo alle conseguenze che discendono sotto il profilo economico dalle situazioni qui considerate, nella sentenza 27 settembre 2001 n. 329 ha posto in evidenza che *“... tanto nell'ipotesi della nullità, quanto in quella del divorzio, è possibile che dal matrimonio sia derivata l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita. Ma spetta solo al legislatore – nell'esercizio della sua discrezionalità, e salvo il sindacato di costituzionalità – il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio”*. La Consulta ha escluso che la diversità delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla pronuncia di nullità rispetto a quelle che discendono dal divorzio possa essere qualificata come disparità di trattamento, in ragione del fatto che *“le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali. L'una si fonda – tanto nell'ordinamento civile quanto in quello canonico, sia la causa di nullità prevista da entrambi o da uno solo di essi – sulla constatazione giudiziale di un difetto originario dell'atto. L'altro, viceversa, si fonda, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 898 del 1970, sull'accertamento, ad opera del giudice, “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”, e quindi presuppone una crisi dello svolgimento del rapporto coniugale. La diversità strutturale delle due fattispecie vale di per sé ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto, a cagione di essa, non è costituzionalmente necessario che le situazioni di declaratoria della nullità canonica alle quali fanno riferimento i rimettenti debbano ricevere lo stesso trattamento che l'ordinamento assegna alla disciplina delle conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (o dello scioglimento del matrimonio civile)”*.

salvaguardare, nonostante l'avvenuto riconoscimento di tali pronunce, le prerogative economiche eventualmente ottenute dal coniuge debole all'interno delle statuizioni del giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio⁷.

2. *Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di ordine pubblico in materia matrimoniale*

Nell'intento di ostacolare la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di invalidità del vincolo coniugale, in spregio agli impegni concordatari in tal senso assunti

⁷ Nel vigore del Concordato lateranense e sino a Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144 la giurisprudenza riteneva che l'esistenza della pronuncia di divorzio non impedisse il successivo riconoscimento in sede civile della sentenza canonica di nullità del vincolo (Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144, 3 novembre 1988 n. 5923, 21 marzo 1980 n. 1905, 28 ottobre 1978 n. 4927, 29 novembre 1977 n. 5188, 9 agosto 1977 n. 3638, 26 luglio 1977 n. 3347, 29 novembre 1975 n. 3988, 13 ottobre 1975 n. 3257, 9 ottobre 1974 n. 2724), la quale una volta delibata travolgeva il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio eventualmente presente, con tutte le relative pronunce, comprese quelle di natura economica. A sostegno di tale interpretazione si adduceva che la statuizione di divorzio non fa stato in ordine alla validità originaria del vincolo. Ed infatti, nonostante il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, in realtà dinanzi al giudice del divorzio in difetto di specifica eccezione sul punto non si ha statuizione riguardo alla validità del matrimonio, con la conseguenza che il provvedimento che ne dichiara la cessazione degli effetti civili lascia impregiudicata la questione concernente la validità del vincolo coniugale. Il menzionato rilievo acquistava ulteriore efficacia in presenza della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, ora venuta meno secondo la Corte di Cassazione (Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824), in quanto il difetto di giurisdizione precludeva al giudice statale il potere di sindacare la validità originaria del vincolo, sicché a maggior ragione la pronuncia di divorzio non poteva far stato, neppure implicitamente, su tale aspetto. L'orientamento muta allorché la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza 23 marzo 2001 n. 4202, pur ribadendo che giudizio di divorzio e giudizio di nullità presentano differenti *petitum* e *causa petendi* e che dunque la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non impedisce la successiva delibazione della sentenza canonica di invalidità del vincolo, ritiene comunque che, relativamente ai capi del provvedimento di divorzio contenenti statuizioni di natura economica, debba essere applicata la regola secondo cui, una volta accertata con sentenza passata in cosa giudicata la spettanza di un diritto, stanti gli effetti sostanziali del giudicato ex art. 2909 c.c. questa non è suscettibile di formare oggetto di un nuovo giudizio "al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c." (Cass. 18 settembre 2013 n. 21331). Da simili presupposti deriva secondo la giurisprudenza l'intangibilità della pronuncia che attribuisce l'assegno di divorzio, una volta che sulla stessa si sia formato il giudicato, nonostante il sopravvenire della dichiarazione di invalidità originaria del vincolo. A simile conclusione per la Cassazione non osta il rilievo che le sentenze che operano la cessazione degli effetti civili del matrimonio siano soggette al principio *rebus sic stantibus*, in quanto suscettibili di modifica ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 in presenza di mutamenti delle condizioni originarie, dato che si ritiene che tale modifica presupponga la presenza di giustificati motivi sopravvenuti, da intendere "come circostanze che abbiano alterato l'assetto economico fra le parti, o di relazione con i figli, e non come circostanze che sarebbero state impeditive della emanazione della sentenza di divorzio e dell'attribuzione dell'assegno, le quali non sono idonee ad incidere sul giudicato se non nei limiti in cui sono utilizzabili attraverso il rimedio della revocazione" (Cass. 18 settembre 2013 n. 21331). Nel senso della sopravvivenza delle statuizioni economiche contenute nel giudicato di divorzio nonostante la sopravvenienza del riconoscimento civile della nullità ecclesiastica, Cass. 18 settembre 2013 n. 21331, 24 luglio 2012 n. 12989, 11 febbraio 2008 n. 3186, 4 marzo 2005 n. 4795, 23 marzo 2001 n. 4202.

dall'Italia⁸, la giurisprudenza ha dapprima ritenuto opportuno attribuire la qualifica di principio di ordine pubblico alla buona fede in materia matrimoniale, con conseguente preclusione per il riconoscimento delle nullità canoniche derivanti da esclusione unilaterale di proprietà o elementi essenziali del matrimonio in ragione della necessità di tutelare l'affidamento dell'altro coniuge in ordine alla validità del vincolo coniugale⁹.

In un secondo momento si è voluto ampliare il margine di discrezionalità del giudice della delibazione introducendo, riguardo alle differenze esistenti fra la disciplina canonica e quella civile in materia matrimoniale, la distinzione fra una incompatibilità assoluta, che sussisterebbe *“allorché i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si è chiesta la esecutività e nelle statuizioni di questa, anche in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia”*, ed una incompatibilità con l'ordine pubblico relativa, che si avrebbe *“quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente con la integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pur se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano fare individuare una*

⁸ Nell'Accordo di Villa Madama lo Stato italiano ha assunto precisi obblighi, impegnandosi in particolare a conferire efficacia civile alle pronunce canoniche di nullità matrimoniale, in presenza di domanda degli interessati, alle condizioni stabilite dall'art. 8.2. Fra tali condizioni figura anche il rispetto dell'ordine pubblico, quale limite da intendere tuttavia in maniera restrittiva, come ostacolo cioè al riconoscimento di provvedimenti in contrasto con principi essenziali del nostro ordinamento, destinato in quanto tale ad operare in situazioni eccezionali, nelle quali si ravvisi una divergenza inaccettabile fra i contenuti dell'atto proveniente dall'ordinamento esterno e regole considerate fondamentali ed inderogabili per la nostra società. Negli intenti delle Parti il riconoscimento delle pronunce canoniche era infatti destinato a trovare larga e generalizzata applicazione, come dimostra l'esplicito richiamo alla specificità dell'ordinamento canonico contenuto al punto 4 del Protocollo addizionale, volto appunto ad agevolare la delibazione delle sentenze ecclesiastiche rispetto al trattamento riservato alle sentenze straniere. L'estensione giurisprudenziale dei contenuti dell'ordine pubblico restringe la possibilità di riconoscimento delle pronunce canoniche le quali, contrariamente agli originari intendimenti, finiscono in tal modo per scontare un trattamento peggiore rispetto alle sentenze straniere, che trovano ora ingresso nell'ordinamento italiano addirittura in maniera automatica.

⁹ Fra le numerose pronunce in tal senso: Cass. 10 novembre 2006 n. 24047, 7 dicembre 2005 n. 27078, 28 gennaio 2005 n. 1822, 19 novembre 2003 n. 17535, 16 luglio 2003 n. 11137, 6 marzo 2003 n. 3339, 12 luglio 2002 n. 10143, 28 marzo 2001 n. 4457, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 10 giugno 1987 n. 5051, 13 gennaio 1987 n. 142, 22 dicembre 1986 n. 7834, 13 ottobre 1986 n. 5986. La giurisprudenza ha peraltro introdotto delle limitazioni all'operatività di tale criterio precisando che, nonostante l'esclusione posta in essere in maniera unilaterale, si possa comunque pervenire alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale nelle ipotesi in cui il coniuge non simulante fosse, all'epoca delle nozze, a conoscenza delle altrui intenzioni escludenti (Cass. 15 dicembre 1987 n. 9297, 10 giugno 1987 n. 5051, 22 dicembre 1986 n. 7834, 7 maggio 1986 n. 3064, 9 dicembre 1985 n. 6215, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5599, 19 marzo 1985 n. 2025, 21 gennaio 1985 n. 192, 15 ottobre 1984 n. 5166, 17 novembre 1983 n. 6862, 28 gennaio 1983 n. 770, 24 dicembre 1982 n. 7128, 1° ottobre 1982 n. 5026.), ovvero avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (Cass. 2 febbraio 2015 n. 1790, 28 gennaio 2015 n. 1620, 22 maggio 2014 n. 11401, 18 dicembre 2013 n. 28220, 10 novembre 2006 n. 24047, 7 dicembre 2005 n. 27078, 16 luglio 2003 n. 11137, 12 luglio 2002 n. 10143, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 2 dicembre 1993 n. 11951, 13 ottobre 1986 n. 5986, 18 ottobre 1984 n. 5261, 13 giugno 1984 n. 3535, 10 maggio 1984 n. 2855, 3 maggio 1984 n. 2688).

fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili" (Cass. sez. un. 18 luglio 2008 n. 19809). In virtù di tale diversificazione le Sezioni Unite hanno sancito il principio generale secondo cui "impediscono l'esecutività in Italia della sentenza 'ecclesiastica' solo le incompatibilità assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato si è impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce"¹⁰.

Allo scopo di impedire l'ingresso delle nullità canoniche la giurisprudenza ha infine ritenuto di attribuire rilevanza alla durata del matrimonio, qualificando la prolungata convivenza coniugale come principio di ordine pubblico, ostatico in quanto tale alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche. L'assunto ha in realtà trovato accoglimento solo in epoca recente, in quanto per lungo tempo si è ritenuto che la differenza di disciplina fra i due ordinamenti circa i termini di proponibilità dell'azione di impugnazione del matrimonio non comportasse profili di contrasto con l'ordine pubblico e di conseguenza potesse essere delibata la pronuncia canonica di nullità del vincolo matrimoniale sebbene pronunciata a distanza di anni dalla celebrazione del matrimonio, sul presupposto che la prolungata permanenza nel rapporto coniugale non potesse avere effetto sanante dell'invalidità iniziale né potesse essere interpretata come rinuncia a far valere l'originaria causa di nullità. In tal senso si era formato un orientamento costante e consolidato, suffragato da quattro pronunce della Corte di Cassazione a sezioni unite risalenti al 1988¹¹. Dopo decenni durante i

¹⁰ In dottrina, sulla sentenza Cass. S.U. 18 luglio 2008 n. 19809, FRANCESCO ALICINO, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle sezioni unite*, in *Dir. eccl.*, 2008, pp. 307-327; ID., *L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (a proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2009, pp. 1-24; NICOLA BARTONE, *Il pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione, a sez. un. civ., del 18 luglio 2008 n. 19809*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 577-585; ID., *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2008, pp. 1-11; STEFANO BARTONE, *Il diverso trattamento del matrimonio religioso e delle Religioni nella sentenza sull'Ordine Pubblico delle Sezioni Unite Civili n. 19809/08*, in *Diritto e religioni*, n. 7, 2009/1, pp. 696-708; MARCO CANONICO, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l'ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite*, in *Dir. famiglia*, 2008, pp. 1895-1931; ANNA MARIA DE TULLIO, *Non delibabile la sentenza ecclesiastica di annullamento se l'infedeltà è precedente al matrimonio*, in *Guida al diritto*, 2008, n. 39, pp. 66-68; PAOLO DI MARZIO, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 542-577; FABIO FRANCESCHI, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dolo, errore, ordine pubblico. Note in margine ad una recente sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, pp. 617-638; ENRICO GIARNIERI, *Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio per errore indotto da dolo*, in *Dir. famiglia*, 2010, pp. 21-32; STEFANIA LA ROSA, *Infedeltà prematrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica*, in *Famiglia e dir.*, 2009, pp. 13-20; NATASCIA MARCHEI, *Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, pp. 220 ss.

¹¹ Cass. 1° febbraio 2008 n. 2467, 10 maggio 2006 n. 10796, 12 luglio 2002 n. 10143, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 11 febbraio 1991 n. 1405, 17 giugno 1990 n. 6552, 29 maggio 1990 n. 5026, 12 febbraio 1990 n. 1018, 17 ottobre 1989 n. 4166, 24 giugno 1989 n. 3099, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4700, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4701, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4702, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4703, 15 gennaio 1987 n. 241, 1° agosto 1986 n. 4916, 31 luglio 1986 n. 4897, 7 maggio 1986 n. 3064, 7 maggio 1986 n. 3057, 6 dicembre 1985 n. 6134, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5601, 16 ottobre 1985 n. 5077, 10 aprile 1985 n. 2370, 18 febbraio 1985 n. 1376, 21 gennaio 1985 n. 192, 13 giugno 1984 n. 3535, 3 maggio 1984 n. 2678, 3 maggio 1984 n. 2677. In materia

quali si sono considerate pacificamente delibabili nullità relative a matrimoni anche di considerevole consistenza temporale, le certezze al riguardo hanno iniziato a vacillare a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 21 gennaio 2011 n. 1343, che ha ritenuto “ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio” in quanto, “riferita a date situazioni invalidanti dell'atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”¹².

Con successiva sentenza, 8 febbraio 2012 n. 1780, la Corte di Cassazione è di nuovo intervenuta sulla questione richiamando la precedente decisione e specificando che, “pur meritando adesione l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, con la distinzione concettuale ad esso sottesa tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, si deve ritenere che esso trovi applicazione nei casi in cui, dopo il matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo, con superamento implicito della causa originaria di invalidità”. Ne consegue che “il limite di ordine pubblico postula... che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, – che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza del vincolo – bensì di vera e propria convivenza significativa di un'instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci – per l'appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.) – tale da dimostrare l'instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto”¹³.

di incapacità psichica negano rilevanza alla convivenza coniugale Cass. 18 febbraio 1985 n. 1370 e 12 aprile 1984 n. 2357. In senso contrario, a favore della rilevanza della convivenza quale motivo di contrasto con l'ordine pubblico, Cass. 14 gennaio 1988 n. 192, 3 luglio 1987 n. 5823, 18 giugno 1987 n. 5358, 18 giugno 1987 n. 5354, 13 giugno 1984 n. 3536, 19 maggio 1984 n. 1220.

¹² Sui contenuti e le problematiche sollevate da Cass. 20 gennaio 2011 n. 1343, MARCO CANONICO, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 726-727; GIUSEPPE DALLA TORRE, *La C.S.C.*, 20 gennaio 2011 n. 1343, *nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti anni di convivenza*, *ivi*, pp. 1644-1649; PAOLO DI MARZIO, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*, *ivi*, pp. 734-737; MARIO FINOCCHIARO, *Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era formato il giudicato interno*, in *Guida al diritto*, 2011, n. 7, pp. 73-77; NATASCIA MARCHELI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2012, pp. 5-6, 16-20; *Id.*, *Ordine pubblico matrimoniale e «convivenza» dopo la celebrazione del matrimonio (commento a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2011, n. 3, pp. 818-829; JULIA PASQUALI CERIOLI, «Prolungata convivenza» oltre le nozze e mancata 'delibazione' della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in *Dir. eccl.*, 2011, pp. 761-770; *Id.*, «Prolungata convivenza» oltre le nozze e mancata "delibazione" della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (brevi note a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2011, pp. 3-7; ENRICO QUADRI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, pp. 195-201.

¹³ Per maggiori ragguagli sulla sentenza in questione, MARCO CANONICO, *La convivenza coniugale come ostacolo al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione fornisce precisazioni ma le incertezze aumentano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica

Un'ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione, 4 giugno 2012 n. 8926, dopo aver ricordato come la giurisprudenza in più occasioni abbia affermato la possibilità di delibare nullità canoniche *“in ipotesi in cui l'azione di nullità era stata proposta dopo che erano decorsi i termini fissati dalla legge civile per fare valere analoghe nullità, riportando cioè la naturale perpetuità dell'azione di nullità del matrimonio canonico nell'ambito della mera diversità di disciplina e senza distinguere fra le diverse ipotesi contenute nell'ambito dell'art. 123, comma 2, c.c.”*, al contrario delle precedenti pronunce ha stabilito che *“la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico”*¹⁴.

Il contrasto giurisprudenziale in tal modo determinatosi è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le coeve sentenze 17 luglio 2014 nn. 16379 e 16380, di analogo tenore sostanziale, le quali hanno statuito che *“la convivenza ‘come coniugi’, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio ‘concordatario’ regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di ‘ordine pubblico italiano’ e, pertanto, anche in applicazione dell'articolo 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa... alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico’ nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale”*.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, sul cui contenuto peraltro la dottrina ha espresso valutazioni contrastanti¹⁵, ha suggerito al giudice di legittimità

(www.statoechiese.it), marzo 2012, pp. 1-8; CARLOTTA IPPOLITI MARTINI, *I limiti alla delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario: la Cassazione distingue fra mera coabitazione e convivenza*, in *Famiglia e dir.*, 2012, pp. 1001-1007.

¹⁴ Per approfondimenti e valutazioni in ordine ai contenuti della sentenza della Cassazione n. 8926 del 2012, MARCO CANONICO, *Convivenza coniugale ed efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale: il cerchio finalmente si chiude!*, in *Dir. famiglia*, 2012, pp. 1565-1576; ID., *Convivenza coniugale e nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione torna sui suoi passi (Nota a Cass. 4 giugno 2012 n. 8926)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2012, pp. 1-20; FEDERICA CASTELLI, *La convivenza coniugale non osta alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario*, in *Foro padano*, 2013, I, cc. 143-157; GIUSEPPE DALLA TORRE, *“Specificità dell'ordinamento canonico” e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2013, pp. 1-15; MARCELLA FIORINI, *Il mancato rispetto dei precedenti a sezioni Unite indebolisce la funzione nomofilattica della Corte*, in *Guida al diritto*, 2012, n. 26, pp. 50-54; LUCA IANNACONE, *Il Concordato (per ora) è salvo: la Cassazione rispetta gli Accordi di Villa Madama*, in *Famiglia e dir.*, 2013, pp. 24-40; GRAZIANO MIOLI, *Alcune riflessioni sulla convivenza coniugale quale elemento ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla luce di una recente sentenza (Cass., 4 giugno 2012, n. 8926)*, in *Lus Ecclesiae*, 2013, pp. 268-288; ID., *La convivenza coniugale quale elemento ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2012, pp. 1-46.

¹⁵ Per analisi e commenti sulle pronunce delle Sezioni Unite, FRANCESCO ALICINO, *I ‘nodi’ della delibazione di sentenze ecclesiastiche e il ‘pettine’ delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Dir. eccl.*,

di stabilire anche, nelle menzionate decisioni, le caratteristiche processuali del ravvisato elemento di contrasto con l'ordine pubblico italiano. Al riguardo le Sezioni Unite hanno sancito che “*la convivenza ‘come coniugi’... come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una ‘complessità fattuale’ strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta –, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti,*

2014, n. 1-2, pp. 195-219; GIUSEPPE ALESSANDRO BENTIVOGLIO, *La durata triennale della convivenza coniugale e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Realtà forense*, 2014, n. 2, p. 7; RAFFAELE BOTTA, *Il primato dello Stato nella disciplina degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 1-2, pp. 94-100; MARCO CANONICO, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: un diritto o una chimera?*, *ivi*, pp. 175-194; ID., *Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell'ago*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 25/2015, 13 luglio 2015, pp. 18-32; ID., *Le limitazioni giurisprudenziali al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche*, in *Dir. e rel.*, vol. XX, 2015, n. 2, pp. 150-162; ID., *Prolungata convivenza coniugale come limite frapposto dalle Sezioni Unite al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche*, in *Rass. giur. umbra*, 2015, pp. 35-53; VINCENZO CARBONE, *Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale escludono l'efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio*, in *Corriere giur.*, 2014, pp. 1196 ss.; GEREMIA CASABURI, *Nullità del matrimonio-atto e convivenza post-matrimoniale: le matrioske di piazza Cavour*, in *Foro it.*, 2015, I, cc. 627-631; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo “che apporta modificazioni al Concordato lateranense”*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 1-2, pp. 139-160, e in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28/2014, 22 settembre 2014, pp. 1-26; NICOLA COLAIANNI, *Convivenza “come coniugi” e ordine pubblico: incontro ravvicinato ma non troppo*, in *Giur. it.*, 2014, cc. 2111 ss.; ID., *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2014, pp. 1-27; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Qualche errore «supremo»*, in www.avvenire.it/Commenti/Pagine/qualche-errore-supremo.aspx, 24.7.14; SABINA ANNA RITA GALLUZZO, *Eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio che tende a salvaguardare il coniuge più debole*, in *Guida al diritto*, 2014, n. 33, pp. 28-31; EMANUELA GIACOBBE, *Le sezioni unite tra nomofilachia e “nomofantasia”*, in *Dir. famiglia*, 2014, pp. 1416-1446; LUCIA GRAZIANO, *Per le Sezioni Unite la stabile convivenza coniugale ultra-triennale è situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla ‘delibazione’ di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Famiglia e dir.*, 2015, pp. 228-234; NATASCIA MARCHEI, *Le sezioni unite riscrivono, sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo processuale, la «delibazione» delle sentenze ecclesiastiche*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014, n. 3, pp. 775-790; JLIA PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2014, pp. 1-23; VALERIO TOZZI, *Il ‘matrimonio concordatario’ e le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 1-2, pp. 161-173; AURORA VESTO, *La rilevanza del fattore temporale nella dinamica dei rapporti familiari*, in *Diritto e processo*, Annuario giuridico della Università degli Studi di Perugia, 2014, pp. 13-32.

idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva...".

L'assunto giurisprudenziale in questione, al pari di quello che in materia simulatoria permette il riconoscimento della nullità canonica qualora il coniuge in buona fede "rinunci" alla tutela del suo affidamento chiedendo egli stesso la delibazione o non opponendosi alla domanda in tal senso formulata dal coniuge¹⁶, finisce evidentemente per porre l'ordine pubblico, che in quanto tale è svincolato dal volere dei soggetti interessati essendo posto a tutela di inderogabili interessi collettivi, nella concreta disponibilità delle parti, anzi di una sola di esse, precludendo ai soggetti deputati per legge a valutare la sussistenza o meno dei requisiti necessari per attribuire efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica, ovvero pubblico ministero e giudici di Corte d'Appello, di espletare il proprio compito. Con l'assurdo risultato di vedere delibate, in assenza dell'eccezione di parte convenuta sulla prolungata convivenza coniugale, proprio quelle sentenze che le Sezioni Unite reputano contrarie all'ordine pubblico in quanto aventi ad oggetto nullità di matrimoni con durata superiore al termine triennale considerato invalicabile ai fini del riconoscimento civile della pronuncia di invalidità.

D'altra parte, per quanto opinabile possa risultare la rilevanza attribuita al protrarsi della vita coniugale sul piano dell'ordine pubblico, e nonostante la censurabilità della natura di eccezione in senso stretto attribuita al rilievo che può essere avanzato per far valere in giudizio l'elemento in questione, non può non rilevarsi che, di fronte a principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai giudici di merito non resta che adeguarsi al rispetto di tali principi, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 360, n. 1, c.p.c. secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile "quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa", disposizione che vale in sostanza a rendere vincolante il precedente che proviene dal giudice di legittimità.

3. *L'ambigua soluzione offerta dalla decisione*

La decisione della Corte di merito oggetto d'esame per un verso accoglie l'orientamento delle Sezioni Unite, laddove applica il principio da esse sancito relativo alla contrarietà all'ordine pubblico della pronuncia canonica di nullità per matrimoni con convivenza coniugale ultratriennale, ma al tempo stesso pretende di discostarsi dalle vincolanti indicazioni del giudice di legittimità nella medesima materia, rifiutando il principio della rilevabilità di detto contrasto solo su eccezione della parte privata.

È certamente errata la configurazione del rilievo in sede processuale della pro-

¹⁶ Fra le pronunce della Cassazione in tal senso: 11 novembre 2005 n. 21865, 7 dicembre 2005 n. 17078, 28 gennaio 2005 n. 1822, 2 marzo 2001 n. 3056, 28 marzo 2001 n. 4457, 22 ottobre 1999 n. 11863, 19 maggio 1995 n. 5548, 7 maggio 1986 n. 3057, 25 febbraio 1986 n. 1202, 13 gennaio 1987 n. 142, 7 maggio 1986 n. 3057, 25 febbraio 1986 n. 1202, 6 dicembre 1985 n. 6129, 6 dicembre 1985 n. 6128, 12 gennaio 1984 n. 243. Di opposto tenore Cass. 14 novembre 1984 n. 5749, secondo cui la sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale di un elemento essenziale del matrimonio non manifestata all'altro coniuge contrasta in ogni caso con l'ordine pubblico italiano, restando sottratta alla disponibilità ed all'iniziativa delle parti la relativa incidenza sulla pronuncia di delibazione.

lungata convivenza dei coniugi quale eccezione in senso stretto, così come risulta assurdo consentire la delibazione di nullità reputate in contrasto con il principio di buona fede ed affidamento incolpevole solo perché il convenuto ritiene nel caso concreto di non far valere simile situazione, con il paradosso di attribuire ai soggetti privati in tema di ordine pubblico, per definizione indisponibile ed inderogabile, poteri maggiori di quelli del pubblico ministero e dei magistrati giudicanti. Il problema in realtà risiede a monte, nell'enucleazione stessa dei principi da considerare di ordine pubblico in materia matrimoniale e con specifico riguardo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche, con posizioni della giurisprudenza che, pur dettate dall'encomiabile volontà di tutelare il coniuge debole, rischiano di violare gli impegni concordatari nella misura in cui ostacolano oltre le previsioni normative il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche e fanno sì che il giudice si sostituisca al legislatore nella regolamentazione delle conseguenze economiche derivanti dalla nullità del matrimonio. Tuttavia, coerenza logica e certezza del diritto esigono che, una volta stabilite certe regole, le stesse siano poi correttamente applicate. Se a giudizio delle Sezioni Unite la convivenza coniugale ultratriennale è motivo di contrasto con valori essenziali ed imprescindibili dell'ordinamento statale ma tale elemento può essere fatto valere solo mediante eccezione sollevata dalla parte convenuta nel giudizio volto al riconoscimento della pronuncia canonica, i giudici di merito non possono che seguire le direttive impartite dal giudice di legittimità, per quanto opinabili e discutibili possano apparire. Gli operatori del diritto e soprattutto gli utenti della giustizia hanno il diritto di sapere preventivamente se una sentenza ecclesiastica sia o meno suscettibile di riconoscimento sulla base delle disposizioni normative e delle regole affermate dalla giurisprudenza in sede applicativa. Se in materia per i giudici di merito non valgono neppure i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite diventerà tutto opinabile e si potrà dimenticare ogni aspirazione alla certezza del diritto, con conseguente intuibile pregiudizio per i diretti interessati, esposti alle ondivaghe oscillazioni della giurisprudenza in un ambito tanto delicato e foriero di conseguenze per le scelte di vita delle persone.

Corte d'Appello di Trieste
Sentenza 8 gennaio 2016, n. 4

**Protezione sussidiaria – Cittadini pakistani – Persecuzioni religiose –
Violazione del principio di eguaglianza – Divieto di discriminazione
– Appartenenza confessionale – Violenze – Sciiti – Sunniti.**

Considerata la situazione in atto nel Paese d'origine e la corposità dei riscontri forniti, viene concessa la protezione sussidiaria all'appellante (cittadino pakistano), valutando la Corte adita che sussistano elementi che inducono a ritenere la presenza di una condizione di potenziale rischio per la sua attuale incolumità, stante il perdurante clima di generale violenza indiscriminata e di scontri tra gruppi armati di varie correnti religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Fonte: www.olir.it.

Tribunale di Milano. Sezione Nona Civile Sentenza 2-18 marzo 2016, n. 3521

Matrimonio – Separazione giudiziale dei coniugi – Figli – Affidamento condiviso – Scuola privata – Istituto scolastico pubblico – Interesse del minore – Istruzione – Scelte educative – Scuole paritarie – Orientamento culturale.

Laddove sussista conflitto dei genitori separati, sulla frequenza dei figli tra scuola privata e scuola pubblica, se non esista, o non persista, un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all'interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell'Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell'istruzione pubblica, secondo i canoni dall'ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio. Si è in particolare osservato (v. Tribunale Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti) che, nell'ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine all'iscrizione dei minori a scuola, preferenza e prevalenza va data alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica.

Fonte: www.olit.it

Tribunale di Milano. Sezione Nona Civile

Decreto 22 febbraio 2016

Matrimonio ebraico – Trascrizione tardiva – Esclusione – Trascrizione posticipata – Ammissibilità – Efficacia ex tunc – Trasmissione dell’atto di matrimonio.

Parte della dottrina ha evidenziato che la cd. “trascrizione tardiva” è un istituto tipico del diritto concordatario (v. art. 8 dell’Accordo del 18.2.1984), e andrebbe più esattamente definita “trascrizione a richiesta degli sposi”, dal momento che, in questo caso, la trascrizione tempestiva non è stata impedita da un “vizio” nel normale iter, ma non è stata voluta per espresso intendimento degli sposi, ai quali l’ordinamento in questo caso consente comunque, in prosieguo di tempo, la possibilità di mutare opinione, trascrivendo “tardivamente” – ma anche in questo caso con effetti retroattivi – il matrimonio religioso a suo tempo celebrato; nei sensi sopra ricordati, a parere del Tribunale adito, la trascrizione tardiva non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; ciò nondimeno, esclusa l’ipotesi della trascrizione tardiva – nei sensi sopra indicati –, è invece ammissibile quella che la dottrina definisce “trascrizione con effetti ex tunc”, ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo a vizi o errori in cui sia incorso l’organo preposto nel procedimento di mera trasmissione. Secondo il giudice adito, nel silenzio della Legge, certamente esclusa una trascrizione tardiva per mera volontà degli sposi – nei sensi in cui è ammessa dall’Accordo del 1984 per la confessione cattolica –, è invece ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che, per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato come, sin dall’inizio, l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio con effetti civili (e ciò è provato producendo – nel caso di specie – la richiesta di nulla osta all’Ufficiale dello Stato Civile, prima dell’unione).

Fonte: www.olir.it

Tribunale di Venezia. Sezione Terza Civile
Ordinanza 18 febbraio 2016, n. 5341

**Pakistan – Violenze – Persecuzioni religiose – Protezione sussidiaria
– Pericolo di vita – Lesione dei diritti umani fondamentali – Libertà
religiosa.**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sez. IV, sent. 30.01.2014, n. 285/2012) ha chiarito che in assenza di una definizione di conflitto armato interno, la definizione della portata di questi termini deve essere stabilita sulla base del suo significato abituale nel linguaggio corrente ovvero una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione. In questo senso, la situazione del Pakistan appare, dunque, particolarmente delicata, connotata da un elevato rischio di attentati terroristici nonché teatro di sequestri da parte di gruppi criminali, scontri e disordini di carattere religioso.

Fonte: www.olir.it